



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

STATUTO DI ATENEEO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 - Istituzione dell'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta

1. E' istituita, in Aosta, l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. L'Università della Valle d'Aosta, di seguito denominata Università, è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione europea.
2. L'Università opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle altre fonti normative che espressamente individuano come soggetti destinatari le università non statali, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili.

Art. 2 - Principi generali

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento.
2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistiche - culturali della Regione Valle d'Aosta.
3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i paesi appartenenti all'area francofona; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, nonché il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
4. L'università opera nel rispetto del principio delle pari opportunità e ne promuove la realizzazione nella comunità universitaria.

Art. 3 - Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca e di insegnamento.
2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresì, autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente Statuto.
3. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e di insegnamento è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

4. Il Nucleo di Valutazione presenta periodicamente al Consiglio dell'Università e al Senato accademico una relazione sullo stato dell'attività didattica e di ricerca e sulla qualità dei risultati raggiunti.

Art. 4 - Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo può definire le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Università e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarevi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.
3. L'Università promuove le attività culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché con le associazioni, operanti in tali ambiti.
4. L'Università collabora alla promozione delle attività sportive anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati allo scopo di dare attuazione alla pratica sportiva in ambito universitario.

Art. 5 - Principi comuni di comportamento

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:
 - a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
 - b) rispetto del codice etico di Ateneo, la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto e, in caso di recidiva, la pubblicazione della sanzione sul sito web di Ateneo;
 - c) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella società;
 - d) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro.
2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori:
 - a) della cooperazione in materia di attività scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;
 - b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attività didattica.
3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza.
4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.

Art. 6 - Principi relativi all'attività amministrativa

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Università, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
4. L'attività dell'Università si ispira ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarità degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti.

Art. 7 - Principi relativi all'organizzazione

1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.
2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:
 - a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarità delle situazioni in cui operano;
 - b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente Statuto;
 - c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 34.

CAPO II FONTI NORMATIVE

Art. 8 - Statuto e Regolamenti

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione. La sua revisione è proposta dal Consiglio dell'Università o dal Senato accademico ed è deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. I regolamenti di Ateneo sono emanati dal Rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti:
 - del Consiglio dell'Università, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché ai relativi regolamenti attuativi;
 - del Senato accademico, per quanto riguarda il Regolamento didattico di Ateneo, nonché i relativi regolamenti attuativi.
3. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al Senato accademico ed emanati con decreto del Rettore.
4. Il Consiglio dell'Università può adottare, per specifiche materie e sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di Ateneo dichiarandone espressamente la natura.
5. Lo statuto, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione a fronte di particolari motivi di urgenza.
6. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo *on-line* dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione a fronte di particolari motivi di urgenza.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

Art. 9 – Organizzazione

1. Sono organi di Ateneo:
 - a) il Consiglio dell'Università;
 - b) il Presidente del Consiglio dell'Università;
 - c) il Rettore;
 - d) il Senato accademico;
 - e) la Giunta esecutiva, laddove istituita;
 - f) il Direttore Generale;
 - g) il Collegio dei revisori dei conti;

- h) il Nucleo di valutazione;
 - i) il Collegio di disciplina.
2. Sono organi consultivi e di proposta:
- a) il Consiglio degli studenti;
 - b) la Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta - Università;
 - c) il Comitato permanente di garanzia;
 - d) le Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti.
3. Sono strutture didattiche e di ricerca i Dipartimenti. Sono organi delle strutture didattiche e di ricerca gli organi, collegiali o monocratici, preordinati al loro funzionamento come individuati dal presente Statuto.
4. E' struttura di amministrazione e supporto tecnico la Direzione generale che può articolarsi in diverse unità organizzative, anche dislocate presso le singole strutture didattiche e di ricerca.
5. La costituzione delle strutture didattiche e di ricerca, anche di differente tipologia rispetto a quelle indicate al precedente comma 3, è deliberata dal Consiglio dell'Università, anche su proposta del Senato accademico, in conformità al piano triennale di sviluppo dell'Ateneo e sentito il Nucleo di valutazione.

Art. 10 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione a progetti dell'Unione europea, nonché dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.

TITOLO II ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 11 - Consiglio dell'Università: competenze

1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di indirizzo che stabilisce le linee generali di sviluppo dell'Ateneo e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso.
2. Il Consiglio dell'Università esercita le competenze attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti e, in particolare:
- a) determina, coerentemente alle linee generali di sviluppo dell'Ateneo ed in funzione delle finalità istituzionali, gli obiettivi strategici di sviluppo per ciascun triennio;
 - b) approva, valutata la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo, il piano triennale di sviluppo di Ateneo a ciò destinando le risorse finanziarie disponibili;
 - c) predisporre, sentito il Senato accademico ed in conformità al piano triennale di sviluppo, il piano di utilizzo e ampliamento delle strutture e i relativi interventi di adeguamento e miglioramento delle stesse;
 - d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;
 - e) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, nell'ambito di una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico e composta da professori universitari ordinari tra i quali almeno uno scelto al di fuori dell'Università della Valle d'Aosta;
 - f) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché tutti i relativi regolamenti attuativi in esso previsti;

- g) approva e delibera le modificazioni agli organici di Ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo, ne delibera le nomine e le assunzioni e definisce il relativo trattamento giuridico-economico;
- h) nomina il Direttore generale;
- i) delibera, anche su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 5;
- j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'ammontare complessivo dei finanziamenti per la ricerca;
- k) designa, a norma dell'art. 38, i membri di propria competenza del Collegio dei revisori dei conti;
- l) designa, a norma dell'art. 39, i membri di propria competenza del Nucleo di valutazione;
- m) delibera sulle modalità e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del Senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
- n) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri, nonché sull'istituzione di borse di studio e sui criteri e le modalità per la relativa erogazione;
- o) propone modifiche al presente Statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1;
- p) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Università non demandata ad altri organi dal presente Statuto.

Art. 12 - Consiglio dell'Università: composizione

1. Il Consiglio dell'Università è composto:
 - a) dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che lo presiede;
 - b) dal Rettore, con funzioni di Vice Presidente;
 - c) dal Direttore generale;
 - d) da un rappresentante dei professori di ruolo e da un rappresentante dei ricercatori universitari, eletti secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato accademico;
 - e) da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3;
 - f) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;
 - g) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura;
 - h) dal Sindaco della città di Aosta;
 - i) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali;
 - j) da un dirigente del Ministero competente per l'Università, designato dal Ministro
 - k) da tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa, di cui almeno uno appartenente all'area francofona.
2. Possono, altresì, far parte del Consiglio rappresentanti di enti, pubblici e privati, che si impegnino a contribuire, per un triennio, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta su designazione degli enti che si impegnano alla contribuzione. La soglia minima della contribuzione è stabilita dal Consiglio dell'Università.
3. I componenti elettivi e/o designati del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere eletti e/o designati per non oltre due mandati consecutivi. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato.

Art. 13 - Consiglio dell'Università: funzionamento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta deve essere formulata direttamente al Presidente, il quale provvede a fissare la data del Consiglio entro i 45 giorni successivi.

2. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14 – Presidente del Consiglio dell'Università

1. Il Presidente del Consiglio dell'Università convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso.
2. In particolare:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva la competenza del Rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
 - b) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;
 - c) ha la rappresentanza legale dell'Università;
 - d) può delegare al Vice Presidente, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni.

Art. 15 - Giunta esecutiva

1. Il Consiglio dell'Università, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo dell'Ateneo, può nominare una Giunta esecutiva alla quale possono essere delegate competenze e attribuzioni tra quelle individuate all'art. 11, fatte salve quelle di cui alle lettere a), b) d), e), e h) del comma 2, del medesimo art. 11.
2. La Giunta esecutiva è presieduta dal Rettore ed è composta da almeno altri due e non oltre quattro componenti, di cui almeno uno di estrazione accademica, nominati dal Consiglio dell'Università anche nell'ambito dei suoi membri.
3. Il funzionamento della Giunta esecutiva è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.

Art. 16 – Rettore

1. Il Rettore resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato per non più di due volte.
2. Il Rettore rappresenta l'Università nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'Università e con la Giunta esecutiva laddove istituita;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico;
 - c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del Consiglio dell'Università e della Giunta Esecutiva laddove istituita;
 - d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
 - e) nomina con proprio decreto i Direttori dei Dipartimenti, eletti dai rispettivi Consigli, nonché i responsabili, comunque denominati, di ulteriori strutture didattiche e di ricerca istituite nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 5;
 - f) esercita le attribuzioni specificamente attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e sottoscrive le convenzioni di cooperazione didattica e scientifica.
 - g) esercita l'azione disciplinare e commina direttamente le sanzioni non superiori alla censura.
3. In caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, non titolari di altre cariche accademiche, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni. La durata del mandato del Pro Rettore è stabilita nel decreto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Rettore.
5. Il Rettore può nominare uno o più delegati, scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori universitari dell'Ateneo, ai quali affidare compiti istruttori per specifiche materie, nonché per la rappresentanza dell'Ateneo negli organismi regionali, nazionali e internazionali e nei comitati da

questi istituiti. La durata del mandato dei delegati rettorali è stabilita nel decreto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Rettore.

Art. 17 - Senato accademico: competenze

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca.

2. In particolare:

- a) approva, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo, il piano di sviluppo triennale per le attività didattiche e di ricerca;
- b) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca;
- c) propone al Consiglio dell'Università la disciplina delle procedure di selezione dei professori a contratto;
- d) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie assegnate dal Consiglio dell'Università, sulla base di criteri e modalità finalizzati ad incentivare il merito e la promozione della qualità delle attività didattiche e scientifiche;
- e) propone al Consiglio dell'Università la nomina in ruolo dei professori e dei ricercatori;
- f) designa, a norma dell'art. 39, il componente di propria competenza del Nucleo di valutazione;
- g) propone al Consiglio dell'Università l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformità al piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 5;
- h) propone al Consiglio dell'Università le modalità di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti;
- i) fornisce indicazioni alle strutture didattiche e di ricerca finalizzate al raggiungimento della massima integrazione e complementarità degli insegnamenti impartiti, nonché per l'organizzazione congiunta di attività formative *post-lauream*.

Art. 18 - Senato accademico: composizione e funzionamento

1. Il Senato accademico è composto:

- a) dal Rettore;
- b) dal Pro Rettore;
- c) dai Direttori dei Dipartimenti;
- d) da un docente di Università straniera appartenenti all'area linguistica francofona, scelto preferibilmente tra quelle che hanno rapporti di collaborazione scientifica e didattica con l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;
- e) da un rappresentante degli studenti, eletto secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3;
- f) da due rappresentanti del corpo accademico, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari tra loro diverse, così come individuate ai sensi della vigente normativa, eletti da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, tra tutti i docenti di ruolo.

2. Alle sedute del Senato partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il Direttore generale o altro dirigente dell'Ateneo appositamente delegato.

3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere formulata per iscritto direttamente al Rettore, il quale provvede a fissare la data della seduta del Senato entro i 45 giorni successivi, naturali e consecutivi.

4. I componenti elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con decreto rettorale.

6. Il Senato Accademico può istituire appositi comitati ristretti ai quali affidare la trattazione istruttoria di specifiche materie, allargandone la partecipazione anche ad ulteriori professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo.

Art. 19 –Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari concernenti i professori e i ricercatori universitari e ad esprimere in merito il parere conclusivo.
2. Il Collegio di disciplina è composto in modo da garantire il rispetto del giudizio tra pari ed è articolato in tre sezioni distinte:
 - a) I sezione “Professori ordinari”, costituita da tre professori ordinari;
 - b) II sezione “Professori associati”, costituita da un professore ordinario e due professori associati confermati;
 - c) III sezione “Ricercatori universitari”, costituita da un professore ordinario e da due ricercatori.
3. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento del Collegio di disciplina, nonché i procedimenti innanzi allo stesso, sono disciplinati con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Università, su proposta del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenza disciplinare, con particolare riguardo al rispetto del contraddittorio.
4. In caso di violazione del Codice etico con atti e comportamenti deferibili per competenza al Collegio di disciplina, prevale il giudizio innanzi al Collegio stesso.

Art. 20 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nelle Commissioni paritetiche di cui all'art. 31, comma 7.
3. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte agli organi competenti sulle seguenti materie:
 - a) piano triennale di sviluppo;
 - b) regolamento didattico di Ateneo;
 - c) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti;
 - d) interventi di attuazione del diritto allo studio.
4. Con riferimento alle materie di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), i competenti organi di Ateneo deliberano in via definitiva previa acquisizione del parere da parte del Consiglio degli studenti.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.

Art. 21 – Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta – Università

1. In ragione delle competenze in materia universitaria della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni amministrative relativamente allo Statuto di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonché in materia di finanziamento e di edilizia universitaria, è istituita una Commissione permanente di coordinamento con l'Università, composta da quattro componenti, di cui due in rappresentanza della Regione e due in rappresentanza dell'Università.
2. I componenti dell'Università in seno alla Commissione sono il Rettore e il Direttore generale. Per l'individuazione dei componenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede la Giunta regionale.
3. La Commissione esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 - a) finanziamenti;
 - b) patto di stabilità interno;
 - c) disciplina del diritto allo studio;

d) disciplina generale applicabile all'Ateneo.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite di comune accordo tra l'Università e la Regione.

Art. 22 – Comitato permanente di garanzia

1. E' istituito il Comitato permanente di garanzia per le pari opportunità e la promozione del benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio dell'Università.

2. Il Comitato di cui al comma 1, per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, segue la disciplina normativamente prevista per il personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO III ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 23 - Offerta formativa

1. L'Università, in conformità e nei limiti delle scelte operate dal piano di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), provvede:

a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria;

b) ai livelli di alta formazione successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale ed al rilascio dei relativi titoli;

c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attività professionali.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, l'Università garantisce idonee modalità per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.

Art. 24 - Ammissione ai corsi

1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.

2. L'ammissione ai corsi di studio avviene, di norma, tramite il superamento di apposite prove selettive, i cui criteri e modalità di svolgimento, così come il numero massimo di studenti ammissibili, sono disciplinati in appositi bandi o avvisi, approvati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico. Sono, in ogni caso, assicurate idonee misure di verifica della preparazione iniziale degli studenti e di accertamento di eventuali debiti formativi, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Il Consiglio dell'Università approva i bandi di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle dotazioni di personale, delle attrezzature didattiche, delle disponibilità edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 25 - Orientamento e tutorato

1. L'Università attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post- universitaria.

2. A tali fini, presso l'Università, sotto la diretta responsabilità delle strutture didattiche, è istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 26 - Programmi di cooperazione scientifica e di formazione

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università:
 - a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, con particolare riferimento ai paesi dell'area linguistica francofona;
 - b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale amministrativo, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica.
3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
4. L'Università, in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art. 27 - Corsi di studio post-lauream

1. In conformità alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi e scuole di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione.
2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico.
3. Le modalità per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 28 - Altre attività istituzionali

1. L'Università, anche in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, mediante convenzione o costituzione di consorzi, società, fondazioni, può:
 - a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio, con particolare riferimento alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale;
 - b) istituire Scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di paesi terzi, finalizzate anche all'apprendimento delle lingue straniere;
 - c) istituire strutture per attività di comune interesse;
 - d) fornire servizi per l'orientamento professionale;
 - e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo.
 - f) promuovere lo sviluppo dell'attività scientifica e di formazione alla ricerca;
 - g) promuovere l'attività imprenditoriale, di *placement* e di collegamento con il mercato del lavoro a vantaggio dei propri studenti e laureati.

TITOLO IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 29 - Dipartimenti: costituzione

1. I Dipartimenti sono costituiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 5, e dei requisiti di cui al comma successivo del presente articolo.
2. Al fine della costituzione, ogni Dipartimento deve rispettare e mantenere i seguenti requisiti strutturali:
 - a) attivazione di almeno due corsi di laurea o laurea magistrale;
 - b) afferenza di almeno venti professori o ricercatori, anche a tempo determinato, di cui almeno un terzo appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia.

3. In caso di prima attivazione, il possesso dei requisiti può essere raggiunto non oltre due anni dalla costituzione.
4. La verifica del mantenimento dei requisiti strutturali è effettuata annualmente dal Nucleo di valutazione.
5. In caso di non mantenimento dei requisiti strutturali e nel caso risulti oggettivamente impossibile raggiungerli entro l'inizio dell'anno accademico successivo, il Consiglio dell'Università ne dispone la disattivazione o l'eventuale accorpamento con altre strutture già attivate.

Art. 30 – Dipartimenti: competenze

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari di propria competenza, nonché organizzano, programmano e coordinano le attività didattiche dei percorsi di studio attivati al loro interno.
2. In particolare il Dipartimento:
 - a) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo, nominati con il procedimento di cui all'art. 35;
 - b) nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attività didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Università sentito il Senato accademico;
 - c) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;
 - d) esamina ed approva i piani di studio, formulati dalla Giunta su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio, per il conseguimento dei relativi titoli di studio, compresi i dottorati di ricerca;
 - e) attribuisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei ricercatori, comprese le attività di tutorato e di orientamento;
 - f) approva, su proposta della Giunta di Dipartimento, le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di studio e propone modifiche al regolamento didattico di Ateneo;
 - g) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;
 - h) propone al Senato accademico il piano di sviluppo triennale della ricerca e dell'attività didattica;
 - i) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio dell'Università, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata;
 - j) approva l'attivazione degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;
 - k) predisponde annualmente la relazione sui risultati dell'attività di ricerca e la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo, al Senato accademico e al Consiglio dell'Università;
 - l) esercita ogni altra competenza attribuita dal Consiglio dell'Università e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 31 – Dipartimenti: organi e funzionamento

1. Sono organi necessari del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta di Dipartimento;
 - d) il Consiglio didattico per ogni corso di studio;
 - e) le Commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dal Vice Direttore;
 - c) da tutti i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;
 - d) dal Segretario amministrativo;
 - e) da un rappresentante dei docenti a contratto per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri individuati nel regolamento di cui al successivo comma 9;

- f) da un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3.
3. Il Direttore di Dipartimento è un professore di I fascia di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 9. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di I fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di dipartimento è estesa ai professori di II fascia.
4. Il Vice Direttore è nominato dal Direttore di Dipartimento tra i professori di I o II fascia afferenti al dipartimento stesso, preferibilmente in regime di tempo pieno. La durata del mandato del Vice Direttore coincide con la durata del mandato del Direttore.
5. La Giunta di Dipartimento è composta:
- a) dal Direttore, che la presiede;
 - b) dal Vice Direttore;
 - c) dai Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio;
 - d) dal Segretario amministrativo.
6. Il Consiglio didattico di corso di studio è composto da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nel corso di studio. Il Consiglio didattico è presieduto da un Coordinatore eletto tra i professori di I o II fascia da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di insegnamenti nel corso di studio. Il Consiglio didattico di corso di studio esercita esclusivamente funzioni istruttorie in materia didattica.
7. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione consultiva paritetica docenti–studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. La Commissione è nominata secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 9.
8. Il Dipartimento opera nelle condizioni di autonomia amministrativo-gestionale disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
9. Il Dipartimento adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia, per l'approvazione, al Consiglio dell'Università. Il regolamento disciplina in dettaglio anche le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Giunta di Dipartimento e dei Consigli didattici dei corsi di studio. Il regolamento è emanato con decreto rettorale.
10. Le afferenze, le nomine in ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di I e II fascia sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
11. Il Consiglio dell'Università, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9, comma 5, può istituire strutture di raccordo interdipartimentali, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di gestione di attività formative comuni.

TITOLO V
STRUTTURE DI SUPPORTO E DI AMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Direzione generale e uffici amministrativi

1. La Direzione generale è preposta alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto degli indirizzi e dei piani di sviluppo approvati dal Consiglio dell'Università.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio dell'Università che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di

diritto privato. Nel caso l'incarico sia conferito a dipendente pubblico deve essere disposto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito a soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturate preferibilmente nel settore della formazione universitaria.

4. Al Direttore generale sono attribuite la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Ulteriori compiti e funzioni sono definiti nel contratto di lavoro di cui al precedente comma 2.

Art. 33 - Servizi e modalità di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dall'Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2. Per la produzione o l'erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, il Consiglio dell'Università può deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio.

3. L'Università può avvalersi dell'opera di studenti per attività di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalità per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34 - Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Tale partecipazione è deliberata dal Consiglio dell'Università e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

- a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera del Senato accademico;
- b) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Università;
- c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- d) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

TITOLO VI

PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO –AMMINISTRATIVO

Art. 35 – Personale docente

1. Per l'espletamento delle attività didattiche e scientifiche, l'Università si avvale:

- a) dei propri professori e ricercatori di ruolo;
- b) di professori a contratto, italiani e stranieri, sia appartenenti ai ruoli universitari in altri Atenei, sia non appartenenti ai ruoli universitari.

2. I professori di ruolo e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, sono nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico, formulata a seguito di apposita delibera di chiamata adottata dal competente Dipartimento. Il relativo provvedimento esecutivo è disposto con decreto rettorale. Nel caso il Consiglio dell'Università ritenga di non procedere alla nomina, si dà luogo alla stessa solo se il Senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta.

3. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuità-stabilità all'attività didattica, anche integrativa.

4. I professori a contratto sono nominati dai Consigli di Dipartimento secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 30, comma 2, lettera b).

5. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il Consiglio dell'Università può sollecitare le strutture competenti e il Senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito, il Consiglio dell'Università può, con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne risulti carente, fissando un termine alla struttura competente per provvedere di conseguenza.

6. Ai professori e ai ricercatori di ruolo, nonché ai ricercatori a tempo determinato, dell'Università sono assicurati stato giuridico, trattamento economico, di previdenza e di quiescenza determinati dal Consiglio dell'Università, in misura non inferiore a quelli previsti per le corrispondenti qualifiche di ruolo delle Università statali. A tal fine sono applicate le medesime aliquote contributive previste per il personale docente delle università statali.

Art. 36 - Contratti di collaborazione per attività scientifica

1. Per specifici progetti di ricerca, possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ateneo assegni di ricerca, nonché appositi contratti, secondo criteri e modalità disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico.

Art. 37 – Personale tecnico-amministrativo

1. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio dell'Università che provvede, altresì, a deliberarne le nomine e le assunzioni.

2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente in materia di pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO VII CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 38 – Controllo: Collegio dei revisori dei conti

1. Al Collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti designati, tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti o magistrati in ruolo presso le giurisdizioni amministrativo-contabili, nel modo seguente:

- a) due componenti dal Consiglio dell'Università;
- b) un componente dalla Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

I componenti designati sono nominati con decreto rettorale, restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre un mandato consecutivo.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

3. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato dal Consiglio dell'Università.

Art. 39 - Valutazione dell'organizzazione e dell'attività di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, prevalentemente esterni all'Ateneo, due designati dal Consiglio dell'Università ed uno dal Senato Accademico, individuati nell'ambito dell'elenco aperto di esperti costituito con apposita deliberazione del Consiglio dell'Università. I componenti del Nucleo di Valutazione restano in carica tre anni e possono essere nominati per due mandati consecutivi.

2. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le funzioni attribuite dalla legge, nonché le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione se e in quanto ritenute rilevanti dal Consiglio dell'Università anche per le Università non statali.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Il Nucleo di Valutazione fornisce al Consiglio dell'Università, al Senato Accademico, al Rettore e al Direttore generale ogni parere che gli venga richiesto per le materie di competenza. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Nucleo si avvale degli indicatori previsti dal sistema nazionale di Autovalutazione, Valutazione ed Accredimento, nonché di eventuali ulteriori indicatori approvati dal Consiglio dell'Università.
4. Al Nucleo è assicurata la disponibilità delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Università, nonché di ogni ulteriore documento richiesto ai fini dello svolgimento delle proprie attività.
5. Le modalità relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono definite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Università sentito il Senato Accademico.
6. Il Nucleo di Valutazione predisporre e trasmette annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo un'apposita relazione sulle attività di cui al presente articolo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40- Disposizioni generali sulle fonti di autonomia

1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Università. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universitaria sono direttamente recepite con il voto favorevole del Consiglio dell'Università e del Senato accademico.
2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di autonomia dell'Università sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione.

Art. 41 - Disposizioni generali sugli organi amministrativi e accademici

1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli Organi amministrativi e accademici e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni:
 - a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per non più di due mandati;
 - b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni;
 - c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime;
 - d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo;
 - e) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, arrotondati all'unità superiore;
 - f) se non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo;
 - g) la partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, agli organi collegiali rientra tra i doveri d'ufficio.

Art. 42- Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente Statuto spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.
3. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, sono definiti criteri e modalità delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali.

Art. 43 – Disposizioni transitorie

1. Gli organi collegiali previsti all'art. 9, comma 1, lettere a), d) e g) sono costituiti nella rinnovata composizione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Sino alla costituzione dei nuovi organi le relative funzioni sono esercitate dai corrispondenti organi in carica.
2. Gli organi collegiali previsti all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono costituiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. I Dipartimenti sono costituiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e, in fase di prima istituzione, ad essi afferiscono i docenti dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti stessi, fatta salva la possibilità, dopo il primo anno di costituzione del Dipartimento, di richiedere una diversa afferenza.
4. Le Facoltà, istituite ai sensi degli art. 27 e 28 dello statuto di ateneo pubblicato nella G.U., serie generale n. 256, del 3 novembre 2006, e i relativi organi cessano automaticamente dalle proprie funzioni alla data di costituzione dei Dipartimenti.
5. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 39 dello statuto di ateneo, pubblicato nella G.U., serie generale n. 256, del 3 novembre 2006, cessa automaticamente dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore del presente statuto.
6. Nelle more della nomina del Direttore generale di cui all'art. 11, comma 2, lettera h), le relative funzioni sono esercitate dal Direttore Amministrativo in carica.
7. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all'attuazione del presente statuto sono disposte con apposita deliberazione del Consiglio dell'Università.